



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Francesco Antonino CANCELLA Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 108/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69272** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti del:

Mar. CANNAVALE Giuseppe, nato a Caserta il 17/07/1974, residente a

Trapani (TP), via Cofano n. 102, p. 1, C.F. CNNGPP74L17B963K

-non costituito-

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 gennaio 2024, il relatore dott.

Salvatore Grasso ed il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G dott. Marco

Cavallaro.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di

citazione depositato il 18 luglio 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto

in giudizio il 1° Maresciallo Giuseppe Cannavale – nella sua qualità di

responsabile del Fondo Permanente del 6° Reggimento Bersaglieri dal 1°

Originale sentenza	€	32,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	9,18
Totale spese	€	57,18

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

giugno 2018 al 19 settembre 2019” - per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 12.986,68 (dodicimilanovecentottantasei/68 centesimi), oltre rivalutazione ed interessi legali in favore del Ministero della Difesa – 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

La Procura attrice riferisce che il presente giudizio trae origine dalla denuncia di danno erariale del 15.1.2020, proveniente dalla stessa Amministrazione di appartenenza del convenuto, con la quale è stata prospettata una complessiva condotta rilevante sotto il profilo della violazione di norme penali, come pure della causazione di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali all'erario.

Al riguardo, la Procura regionale ha precisato che l'istruttoria alla base dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, ha precipuamente ad oggetto il danno patrimoniale causato dal convenuto all'Erario, consistente nell'indebita appropriazione di somme e che, con diversa e separata azione di danno, allorquando si saranno manifestati i relativi presupposti oggettivo e soggettivo, si procederà ad invocare l'ulteriore danno anche non patrimoniale.

Con segnato riguardo alla condotta contestata, il Requirente ha esposto che il Mar. Cannavale, dal febbraio 2019, si sarebbe appropriato di risorse economiche affidategli al fine di pagare e/o rimborsare le “indennità di viaggio di parte del personale VFP1 [acronimo per ‘Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno’, n.d.r.], proveniente dai reggimenti addestramento volontari (Verona - Capua – Ascoli) e trasferiti in prima assegnazione nella sede di Trapani”.

Tale appropriazione sarebbe stata possibile ed occultata mediante la falsificazione, ad opera dell'odierno convenuto, delle firme sui c.d. “modelli 42/RA”, impiegati dai Militari titolari del diritto al rimborso delle spese

sostenute e rimasti a loro volta creditori di dette somme.

Il fatto, peraltro, è stato segnalato, con informativa di notizia di reato, anche alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli in data 6.12.2019 che, in data 27.4.2021, ha esercitato l'azione penale nei confronti del I° Mar. Giuseppe Cannavale, mediante richiesta di rinvio a giudizio, per il reato di peculato militare continuato aggravato.

La Procura regionale ha, pertanto, acquisito il relativo fascicolo presso la Procura Militare e, a sostegno della prospettazione attorea, ha prodotto gli esiti delle sommarie informazioni testimoniali cui sono stati sottoposti gli oltre cento Militari - legittimi creditori delle indennità di viaggio - di cui il sig. Cannavale aveva falsificato le firme sui modelli 42/RA, appropriandosi illecitamente delle relative somme, e che ha consentito, sia alla Procura Militare penale, sia alla Procura regionale, di stilare il complessivo elenco dei soggetti i cui legittimi crediti sono stati indebitamente sottratti. Detti militari, infatti, non hanno riconosciuto le firme apposte su detti moduli ed hanno confermato di non aver ricevuto il rimborso dell'indennità di viaggio.

Parte attrice ha, inoltre, rimarcato che dall'attività d'indagine delegata nell'ambito del procedimento penale è, altresì, emerso che il Maresciallo Cannavale, odierno convenuto, in data 6.12.2019, ha personalmente e spontaneamente dichiarato ed ammesso di essersi appropriato di consistenti somme direttamente dal ridetto fondo di cui aveva la materiale disponibilità, originariamente quantificandole in circa euro 11.000,00, e di avere falsificato le firme apposte sui modelli n. 42/RA, sottoscrivendo in luogo dei legittimi creditori. Il sig. Cannavale, in quella occasione, ha, altresì, argomentato che gli illeciti proventi gli erano serviti per effettuare dei pagamenti di debiti

contratti per l'acquisto di sostanze stupefacenti (del tipo cocaina), dalla quale era divenuto dipendente asseritamente a causa della depressione insorta a seguito di precedenti vicende giudiziarie, dovute a questioni di carattere familiare, e per le quali aveva scontato sette mesi di detenzione presso il carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, nonché per affrontare le spese legali (ammontanti a circa 20.000 euro) che lo avevano portato all'indebitamento in confronto di diverse società finanziarie.

Ricostruito il procedimento di liquidazione delle indennità di viaggio ed evidenziato che i rimborsi avvenivano anche attraverso denaro contante, la Procura regionale ha evidenziato come detto quadro indiziario - unitamente alla piena confessione che l'odierno convenuto ha reso spontaneamente - consenta di affermare pacificamente e senza dubbio la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, nonché del chiarissimo nesso di causalità, tra la condotta dell'odierno convenuto ed il danno erariale contestato.

Richiamata la condotta fraudolenta sostanziantesi nella falsificazione delle firme dei titolari dei rimborsi, la Procura regionale ha, infine, affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ritenendo, infatti, che nessun rilievo esimente possano assumere le asserite, ma neppure comprovate, argomentazioni autodifensive addotte dal sig. Cannavale.

Tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria, in data 25.5.2023, la Procura attrice ha predisposto l'atto di invito a dedurre, notificato in mani della signora Paoletta Monteleone, moglie convivente dell'odierno convenuto, in data 26.5.2023.

Il sig. Cannavale non si è avvalso delle facoltà difensive previste dagli artt. 67 e ss. c.g.c. e, pertanto, la Procura regionale, decorso il termine assegnato di 45

giorni, ha depositato l'atto di citazione in data 18 luglio 2023.

L'atto di citazione, unitamente al relativo decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato signora Paoletta Monteleone, ex moglie coabitante dell'odierno convenuto, in data 24.7.2023.

Parte convenuta non si è costituita in giudizio.

II. Nel corso della pubblica udienza del 17 gennaio 2024, il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna del convenuto riportandosi agli atti e, pertanto, rilevata l'assenza del convenuto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, benché regolarmente evocato in giudizio, non ha ritenuto di costituirsi.

2. Nel merito il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, emerge che il convenuto si è dolosamente appropriato di denaro dell'Amministrazione Militare al fine di ricavare un indebito vantaggio personale.

Al riguardo, è sufficiente richiamare le dichiarazioni rilasciate dai Militari sentiti a sommarie informazioni dalle quali emerge chiaramente che, nonostante la sussistenza del loro diritto, non ricevettero il rimborso spettante e, nel rilevare la contraffazione della loro sottoscrizione, hanno richiesto il pagamento di detto rimborso.

Risulta raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del rapporto di servizio del sig. Cannavale che, dal 1° giugno 2018 al 19 settembre 2019, ha ricoperto l'incarico di Responsabile del Fondo Permanente del 6° Reggimento

Bersaglieri.

Risulta, altresì, provata la sussistenza del danno, in quanto parte attrice ha dimostrato l'indebita apprensione delle risorse economiche da parte del sig. Cannavale riscontrata nelle citate dichiarazioni nonché nella spontanea conferma da parte dell'odierno convenuto contenuta nella dichiarazione del 6 dicembre 2019 al Comandante del Reggimento.

Detta dichiarazione e la condotta di falsificazione delle sottoscrizioni forniscono, altresì, l'evidente prova, oltre che del nesso causale, della intenzione dell'odierno convenuto in ordine alla realizzazione della condotta appropriativa delle somme di danaro appartenenti dell'Amministrazione Militare, di cui aveva il possesso in ragione dell'incarico amministrativo svolto.

Alla luce della complessiva documentazione in atti sussiste la responsabilità dolosa del convenuto, il danno erariale e il nesso di causalità. Per quanto attiene al danno, il Collegio condivide la quantificazione prospettata dalla Procura regionale pari a € 12.986,68, secondo la stima contenuta negli atti trasmessi dalla Procura militare.

In presenza di condotta dolosa non si ritiene, infine, possa valutarsi l'applicazione di qualsivoglia riduzione.

Pertanto, il Collegio condanna il convenuto al risarcimento del danno di euro 12.986,68, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del 20/09/2019 (data di sostituzione del convenuto nel suo incarico), e interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza e fino al soddisfo, in favore del Ministero della Difesa.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da

	7	
	dispositivo a favore dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,	
	definitivamente pronunciando dichiara la contumacia del convenuto e lo	
	condanna:	
	a) al risarcimento del danno di euro 12.986,68	
	(dodicimilanovecentottantasei/68 centesimi), oltre rivalutazione monetaria	
	dalla data del 20/09/2019 e interessi nella misura legale decorrenti dal	
	deposito della sentenza e fino al soddisfo, in favore del Ministero della	
	Difesa;	
	b) al pagamento in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro	
	224,14, (duecentoventiquattro/14centesimi).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'estensoreIl Presidente	
	Salvatore GrassoAnna Luisa Carra	
	(f.to digitalmente)(f.to digitalmente)	
	Depositata in segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 11 marzo 2024	
	Il Funzionario Responsabile del Servizio	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	Firmato digitalmente	